



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N° 25 del 18/09/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventitre, addì diciotto del mese di Settembre alle ore 19:00, nella sala riunioni della sede operativa dell'Unione in via San Zenone, 9 a Berzo Demo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione dei Comuni della Valsavioire.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
BRESSANELLI GIAMPIERO	SI		GOZZI GIOVANNI PIERINO		SI
CITRONI SILVIO MARCELLO	SI		MANGANONI GIULIETTA FRANCESCA	SI	
MORGANI SERENA	SI		BONOMELLI ELENA	SI	
PEDRALI ANDREA BORTOLO	SI		BOLDINI MATTEO		SI
BERNARDI GIOVAN BATTISTA	SI		TOSA ALBERTO		SI
ODELLI AGOSTINA ANGELA	SI		FRANZINELLI BARBARA	SI	
PELUCHETTI MATTIA		SI	BIANCHI MARINA		SI
MONELLA ALBERTO BORTOLO	SI				

PRESENTI: 10

ASSENTI: 5

Assiste l'adunanza l'infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giampiero Bressanelli, nella sua qualità di Presidente Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Illustra l'argomento il Presidente dell'Unione richiamando in premessa la delibera dell'Assemblea n. 10 del 30 ottobre 2020 con la quale è stato adottato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti e poi successivamente modificato con delibera di assemblea n. 12 del 29 giugno 2021 e con delibera di assemblea n. 4 del 22 marzo 2023.

Segnala il Presidente che il vigente regolamento all'articolo 6 comma 4 prevede che la presenza di arredo oppure di forniture di energia elettrica, di allaccio al Servizio Idrico, di Gas e riscaldamento anche da fonti autonome (pannelli fotovoltaici, generatori etc..) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Pertanto un'unità immobiliare per la quale non risulti allacciata alcuna utenza ma non sia stata liberata dal mobilio è soggetta al pagamento della Tari, mentre nella realtà è difficile ipotizzare che la stessa possa essere abitata e quindi produrre rifiuti per il solo fatto di essere ammobiliata, così come evidenziato dagli stessi destinatari del tributo.

Pertanto, per le motivazioni sopracitate, si ritiene opportuno apportare la modifica al vigente regolamento per la disciplina della Tari eliminando all'articolo 6 comma 4 le parole "arredo oppure di forniture di".

L'articolo 6 comma 4 viene, quindi, riformulato come segue:

"la presenza di energia elettrica, di allaccio al Servizio Idrico, di Gas e riscaldamento anche da fonti autonome (pannelli fotovoltaici, generatori etc..) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti"

Conclude il Presidente segnalando che sulla presente proposta di modifica al Regolamento Tari è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria con verbale n. 13 del 12 settembre 2023.

Dopo di che

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Udita la relazione del Presidente;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima, che comprende la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Premesso che:

- l'art.7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 dispone:" 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";
- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Vista la delibera di Assemblea n. 10 del 30.10.2020 con la quale è stato adottato il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti e successivamente poi modificato rispettivamente con Delibera di Assemblea n. 12 del 29.6.2021 e con Delibera di Assemblea n.4 del 22.3.2023;

Dato atto che il vigente regolamento stabilisce che:" *La presenza di arredo oppure di forniture di energia elettrica, di allaccio al servizio idrico, di gas o di teleriscaldamento, anche da fonti autonome (pannelli fotovoltaici, generatori, ecc.), costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti...*" - Titolo II - Presupposto per l'applicazione del tributo – art. 6, comma 4 del Regolamento in oggetto;

Dato atto, altresì, che, conseguentemente a quanto sopra menzionato, un'unità immobiliare per la quale non risulti allacciata alcuna utenza ma non sia stata liberata dal mobilio è soggetta al pagamento della Tari, mentre nella realtà è

difficile ipotizzare che la stessa possa essere abitata e quindi produrre rifiuti per il solo fatto di essere ammobiliata, così come frequentemente evidenziato dagli stessi destinatari del tributo;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per le motivazioni sopra esplicitate, apportare la seguente modifica al vigente Regolamento per la disciplina della Tari:

- Titolo II - Presupposto per l'applicazione del tributo – art. 6, comma 4 testualmente cita:”4. La presenza di arredo oppure di forniture di energia elettrica, di allaccio al servizio idrico, di gas o di teleriscaldamento, anche da fonti autonome (pannelli fotovoltaici, generatori, ecc.), costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti...”;

è sostituito dal seguente: “La presenza di energia elettrica, di allaccio al servizio idrico, di gas o di teleriscaldamento, anche da fonti autonome (pannelli fotovoltaici, generatori, ecc.), costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti...”;

Richiamato:

- Part. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto:

- l'allegato “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari)” dell'Unione dei Comuni della Valsavioire, aggiornato alle modifiche apportate, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi;
- lo Statuto dell'Unione;
- il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di modifica regolamento di applicazione dei tributi locali;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000,

Con voti favorevoli 10, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come esplicate in premessa ed evidenziate dettagliatamente nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di dare atto che** per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
4. **di dare atto che** il presente regolamento troverà efficacia a partire dal 1 gennaio 2024;
5. **di dare atto che** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
6. **di dare atto che** copia della presente deliberazione, verrà pubblicata sui siti Istituzionali dei Comuni membri e dell'Unione stessa nella sezione trasparenza relativa ai regolamenti e Trasparenza Rifiuti;

Quindi

Con voti favorevoli 10, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n.10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Dell'unione
Giampiero Bressanelli

Il Segretario Dell'unione
Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICO

che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 24/11/2023 al 09/12/2023 .

Lì, 24/11/2023

Il Segretario Dell'unione
Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la suesesa deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*).

Lì, 24/11/2023

Il Segretario Dell'unione
Dott. Paolo Scelli
